

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 9 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **80esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla compilazione dell’**autodichiarazione** da presentare a fronte degli **aiuti di Stato** ricevuti, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le modalità di indicazione del **credito d’imposta investimenti nel Modello Redditi 2022**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, si è parlato delle **valide ragioni extrafiscali che giustificano la scissione** seguita dalla **cessione** delle quote, mentre nel corso della rubrica dedicata alla **finanza agevolata di Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulle **domande per gli investimenti sostenibili 4.0 da presentare entro il prossimo 18 maggio**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. AIUTI DI STATO: QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO COMPILEARE IL QUADRO RS

2. BENI “PRENOTATI” NEL 2021 E CONSEGNATI NEL 2022: POSSIBILE L’UTILIZZO IN UNICA QUOTA?

1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI: TERMINE PER LA TRASMISSIONE

DELL'AUTODICHIARAZIONE

10

Aiuti di Stato: qual è il limite previsto?

Ad oggi, qual è il limite fissato per gli aiuti di Stato?

P.N.

In effetti la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo con la Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24.11.2021.

L'Agenzia delle entrate è recentemente tornata sul punto con la risposta all'istanza di interpello n. 237 del 29.04.2022, con la quale è stato ricordato che l'articolo 2 D.L. 11.12.2021 espressamente prevede che “*Gli aiuti richiamati all'articolo 1 del presente decreto sono fruitti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", pari a 800.000 euro per impresa unica (...) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica (...) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021. (...) 3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021*”.

Quelli appena richiamati sono i medesimi importi che troviamo riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1.

Si ricorda, inoltre, che anche il limite previsto per gli aiuti della sezione 3.12 è stato elevato da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro.

9

Interconnessione “tardiva” e compilazione del modello Redditi 2022

Investimento in bene materiale 4.0 effettuato nel 2021, entrato in funzione nel 2021 ma interconnesso nel 2022. Nel periodo 2021 si opta per la fruizione del credito in misura ordinaria del 10% e dal 2022 si fruirà del credito spettante in misura piena. Come si compila il modello

Redditi 2022?

R.B.

Le istruzioni al modello Redditi 2022 chiariscono che nel quadro RU trovano esposizione i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi incardinati nella L. 178/2020 "maturati" nel periodo oggetto di dichiarazione, in relazione a:

- investimenti la cui data di effettuazione ricade all'interno del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 ed effettuati entro il 30.06.2022.

Ne deriva l'irrilevanza, ai fini della compilazione del dichiarativo, della data di entrata in funzione o di interconnessione del bene agevolato.

Nel caso prospettato dunque si ritiene che il credito d'imposta vada esposto nel modello Redditi 2022 periodo 2021, col codice credito 2L in RU colonna 1 relativo ai beni materiali 4.0 agevolabili ex articolo 1, comma 1056, L. 178/2020.

Il credito andrà esposto al rigo RU5 colonna 1 e colonna 3, mentre la compensazione della prima quota in misura ridotta (10%) avvenuta nel 2021 andrà indicata al rigo RU6.

Nella sezione IV si evidenzierà il costo di acquisizione del bene 4.0 (l'investimento) al rigo RU130 colonna 4.

L'interconnessione "tardiva" avrà effetto solo sul momento di decorrenza della fruizione dell'agevolazione in misura piena, comportando uno slittamento temporale del *dies a quo* a partire dal quale il credito d'imposta 4.0 sarà compensabile.

8

Scissione proporzionale e bonus locazioni

In conseguenza di una scissione proporzionale con decorrenza dal 1° marzo 2021, la newco immobiliare "Uno" subentra nel contratto di leasing finanziario, concedendo in sublocazione l'immobile non abitativo alla società operativa "Due".

La società "Due" può beneficiare del "bonus locazioni" in forza dell'articolo 4 del decreto Sostegni-bis, disponendo di tutti gli altri requisiti?

G.L.

Sì, in quanto risulta applicabile il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate - in relazione al credito locazioni previsto dal D.L. 34/2020 - attraverso la risposta ad istanza di interpello n. 356/2020, con la quale l'Ufficio ha chiarito che, in caso di sublocazione di una parte dell'immobile locato, il tax credit locazioni compete sia al locatario che al sublocatario, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per entrambi i soggetti.

Di conseguenza, se la società "Due" dispone degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, avrà la possibilità di beneficiare del menzionato credito d'imposta.

7

Credito d'imposta beni strumentali: anno da indicare nel modello F24

Credito d'imposta investimenti: quale anno deve essere indicato in F24 per utilizzo di tali crediti? si fa riferimento all'anno di insorgenza del credito anche se è già stato rigenerato nella successiva dichiarazione?

P.M.

L'anno da indicare nel modello F24 è l'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene.

6

Fondo perequativo: i dati nell'autodichiarazione semplificano il Modello Redditi

Se ho presentato la dichiarazione fondo perequativo senza indicare forma giuridica, dimensione, settore e codice attività posso presentare l'autocertificazione così evitando la compilazione della Dr quadro Rs?

A.S

Per gli aiuti elencati nel quadro A della Dichiarazione, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività" (e per il c.d. "contributo a fondo perduto perequativo" questi campi sono presenti), è possibile comunicare con l'apposito modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA): in tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

Si conferma, quindi, la possibilità di non indicare i dati previsti nel quadro RS del Modello

Redditi.

Va però ricordato che questa scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività".

Inoltre, nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia frutto dal dichiarante nell'ambito di più settori tra quelli indicati, non è possibile avvalersi dell'appena richiamata facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli Redditi 2022.

5

Credito d'imposta beni strumentali: quando va indicata la compensazione in dichiarazione?

La compensazione del credito d'imposta per investimenti effettuati nel 2021 eseguita a gennaio del 2022 deve essere indicata nell'unico 2022 oppure nella successiva dichiarazione?

A.S

Come chiariscono le istruzioni del Modello Redditi, nel rigo RU6 deve essere indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Pertanto nel modello Redditi 2022 non va indicato il credito d'imposta compensato nel gennaio 2022.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d'imposta beni strumentali deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui risulta spettante l'agevolazione e nelle successive, fino al completamento dell'utilizzo.

4

Autodichiarazione aiuti di Stato: sezione 3.1 o 3.12?

Se un'impresa ha un ammontare di agevolazioni Covid ridotto (ad es. fino a 800.000 euro), ai fini pratici conviene presentare l'autodichiarazione in modalità 3.1 per tutti gli aiuti ricevuti essendo più "semplice" la compilazione?

D.S.M.

In generale, con l'autodichiarazione, il contribuente attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1.

Laddove lo stesso intenda beneficiare dei più elevati massimali previsti dalla Sezione 3.12 potrà attestare anche il rispetto delle condizioni (più numerose) previste per quest'ultima sezione.

3

Aiuti di Stato: quando è comunque necessario compilare il quadro RS

Nel modello autocertificazione non sono previsti settore e codice attività. Sono obbligato a compilare per questo aiuto il quadro Rs?

A.S

Sì, la facoltà di compilare l'autodichiarazione con esonero di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato del modello Redditi 2022 riguarda soltanto quegli aiuti indicati nel quadro A per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività".

2

Beni “prenotati” nel 2021 e consegnati nel 2022: possibile l'utilizzo in unica quota?

Per gli investimenti di beni “ordinari” prenotati entro il 31.12.21 e consegnati nel 2022, l'utilizzo del credito di imposta è confermato in 3 periodi di imposta, corretto? non è più rilevante il fatto che l'azienda abbia ricavi inferiori a 5 milioni?

D.S.M.D.P.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1059-bis, L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0”, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale (anche in caso di volume di ricavi/compensi superiore a 5 milioni di euro).

Il precedente comma 1059, invece, limita la compensazione in un'unica soluzione in caso di investimenti per beni immateriali “non 4.0” ai contribuenti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Con la circolare 9/E/2021 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di sottolineare quanto segue: **“Quanto al comma 1059-bis, si osserva che la relazione tecnica al decreto Sostegni-bis, nel riportare il contenuto della relazione tecnica alla legge di Bilancio 2021, si limita ad affermare che «ai fini della valutazione della norma in oggetto, è stato quantificato l'impatto dovuto all'utilizzabilità in un'unica soluzione del credito ex-super relativo agli investimenti ordinati e**

consegnati nel 2021».

Alla luce della espressa previsione normativa, nonché dei richiamati chiarimenti di prassi, si ritiene pertanto che non sia possibile utilizzare il credito d'imposta in un'unica soluzione nel caso beni effettuati nel 2022, sebbene "prenotati" nel 2021.

1

Definizione agevolata degli avvisi bonari: termine per la trasmissione dell'autodichiarazione

Nel caso di definizione agevolata avvisi bonari se la prima rata scade nel mese di maggio 2022 ed i 60 gg scadono a luglio si è comunque obbligati a fare l'autodichiarazione entro il 30 giugno?

M.&M.A.S.

Come chiarito dal punto 2.4 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27.04.2022, i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli avvisi bonari devono inviare la Dichiarazione entro l'ordinario termine del 30 giugno, o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso prospettato, pertanto, la Dichiarazione dovrà essere trasmessa entro la scadenza individuata (ovvero il giorno del mese di luglio in cui scadono i 60 giorni).

Tuttavia, se il contribuente ha già beneficiato anche di altri aiuti, dovrà presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY